SENTENZA Cassazione penale sez. I - 29/05/2025, n. 21287

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. CENTOFANTI Francesco - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. CURAMI Micaela Serena - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso

proposto da:

Ha.Sa. (cui Omissis) nato in Omissis il Omissis;

avverso il decreto del 10/05/2025 della Corte d'Appello di Milano

udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 10 maggio 2025 alle ore 11.30 la Corte di Appello di Milano ha convalidato il decreto con cui in data 8 maggio 2025 il Questore di Milano aveva disposto il trattenimento di Ha.Sa. presso il CPR Corelli di Milano, subito dopo l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale.

Giova precisare che Ha.Sa. è stato rimesso in libertà prima della trattazione dell'udienza di convalida, in ragione del fatto che il Giudice di Pace ha, nel frattempo, disposto la sospensione della esecutività del decreto di espulsione del 5 maggio 2025.

Giova altresì evidenziare l'aspetto che questa Corte ritiene assorbente ai fini della decisione, nel modo che segue.

In sede di udienza di convalida il 9 maggio 2025, come risulta dal relativo verbale, il rappresentante della Questura di Milano non ha chiesto la convalida del trattenimento. La difesa ha aderito alla richiesta della Questura, riportandosi in ogni caso alla memoria in atti. Il verbale risulta chiuso alle ore 12.55, con riserva per la decisione.

Con successiva comunicazione telematica delle ore 14.49 la Questura di Milano ha chiesto una rettifica del verbale con variazione delle conclusioni, nel senso della convalida del trattenimento.

La Corte di Appello di Milano ha ritenuto di provvedere alla 'rettifica' del verbale, con provvedimento del 10 maggio 2025, ore 10.15.

2. Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -Ha.Sa.

Il ricorso articola tre motivi. Tra questi, si sintetizza - ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - il solo motivo in rito relativo alla avvenuta rettifica del verbale, da ritenersi assorbente.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio del procedimento in riferimento alla irrituale 'rettifica' del verbale di udienza.

La difesa evidenzia, in sintesi, che la variazione del verbale - chiesta a distanza di ore dalla chiusura dell'udienza - non poteva essere disposta e le conclusioni della Questura dovevano restare così come formulate in udienza partecipata.

Vi è stata palese violazione del principio del contraddittorio, tale da alterare la parità delle armi, con profili di abnormità dell'atto.

Con il secondo e terzo motivo si deducono violazioni di legge relative al provvedimento di espulsione posto a monte del trattenimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. La sequenza descritta in premessa non si rapporta ad alcun valido modello legale di trattazione di udienza partecipata in contesti giurisdizionali.

I principi di oralità, immediatezza, concentrazione - tipici del modello penalistico all'interno del quale si è mosso il legislatore del 2024 con la legge n. 187 - sono strumentali al corretto dispiegarsi del contraddittorio e, al contempo, favoriscono un ordine procedimentale che non può essere alterato se non in casi previsti dalla legge.

Così, ad esempio, la legge prevede la possibilità di interrompere - nel dibattimento penale - la discussione delle parti ove si ravvisi l'assoluta necessità di raccogliere nuove prove (art. 523 comma 6 cod. proc. pen.) ma nessuna disposizione di legge prevede la possibilità di variare le conclusioni di una delle parti dopo che il giudice si sia "ritirato in camera di consiglio".

Ed è evidente che l'atto del 'riservare la decisione' equivale alla chiusura della fase di trattazione in contraddittorio e alla apertura della fase della decisione (pur se la stessa, per esigenze organizzative, venga di fatto procrastinata di qualche ora o di una giornata).

Non poteva, pertanto, essere accolta la richiesta di 'variazione delle conclusioni', solo in modo riduttivo etichettata in termini di rettifica, proveniente dalla autorità amministrativa, una volta chiuso il verbale di udienza e assunta la decisione in riserva.

Da ciò deriva la presa d'atto della assenza di una richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Milano, come da verbale di udienza chiuso il 9 maggio alle ore 12.55.

Ad avviso del Collegio da tale contegno processuale tenuto dalla Questura deriva la nullità della decisione di convalida impugnata, posto che la mancata richiesta di convalida va equiparata alla revoca del provvedimento emesso dalla autorità amministrativa, con conseguente assenza di oggetto del provvedimento giurisdizionale.

Il provvedimento impugnato va annullato, per le ragioni sinora esposte, senza rinvio. Non si dispone circa la condizione giuridica del ricorrente, già rimesso in libertà come risulta dagli atti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITÀ' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.

Così deciso in Roma il 29 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2025.